

# ONU

## *Commissione dei diritti dell'uomo*

### *49<sup>a</sup> sessione, 1993*

*a cura di Paolo De Stefani*

#### *Introduzione*

La 49<sup>a</sup> sessione della Commissione dei diritti dell'uomo si è svolta a Ginevra, presso il Centro per i diritti umani delle Nazioni Unite, dal 1° febbraio al 12 marzo 1993.

I membri della Commissione appartenevano ai seguenti 52 paesi:

Angola, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Barbados, Brasile, Bulgaria, Burundi, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Cuba, Finlandia, Francia, Gabon, Gambia, Giappone, Guinea Bissau, Germania, India, Indonesia, Iran, Kenia, Lesotho, Libia, Malesia, Mauritania, Mauritius, Messico, Nigeria, Paesi Bassi, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Siria, Sri Lanka, Stati Uniti d'America, Sudan, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Zambia.

Alle sedute hanno preso parte osservatori in rappresentanza di numerosi altri stati membri dell'Onu, nonché rappresentanti della Santa Sede e della Svizzera. Le strutture facenti capo al sistema delle Nazioni Unite che hanno partecipato alle varie fasi della sessione sono state: l'Autorità provvisoria delle NU per la Cambogia, la Commissione per gli indennizzi, il Servizio per la prevenzione del crimine e per la giustizia del Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari, la Conferenza delle NU per il commercio e lo sviluppo (Unctad), il Fondo delle NU per l'infanzia (Unicef), l'Alto Commissariato per i rifugiati (Unhcr), Istituto interregionale di ricerca delle NU su criminalità e giustizia, il Programma delle NU per l'ambiente (Unep), Volontari delle NU, Fondo monetario internazionale (Fmi), Organizzazione internazionale del lavoro (Oit), Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Organizzazione delle NU per lo sviluppo industriale (Unoid).

Hanno inviato propri osservatori le seguenti organizzazioni internazionali: Agenzia di cooperazione culturale e tecnica, Commissione delle Comunità europee, Consiglio d'Europa, Lega araba, Organizzazione della conferenza islamica, Organizzazione internazionale per le migrazioni, Organizzazione per l'unità africana, Segretariato per i paesi del Commonwealth.

Hanno partecipato, come rappresentanti di movimenti di liberazione nazionale, osservatori della Palestina, dell'African National Congress e del Congresso Panafricano di Azania. Infine sono intervenuti l'Ufficio indipendente per le questioni umanitarie e il Comitato internazionale della Croce Rossa.

Particolarmente numerosa è stata la rappresentanza delle organizzazioni nongovernative: 18 della Categoria I; 102 della categoria II; 34 della categoria Lista.

#### *Ordine del giorno*

L'ordine del giorno prevedeva i seguenti punti sostanziali:

1. violazione dei diritti umani nei territori arabi occupati, compresa la Palestina;
2. violazione dei diritti umani in Africa australe: rapporto del gruppo speciale di esperti;

3. conseguenze nefaste per il godimento dei diritti umani dell'assistenza politica, militare, economica o di altro tipo accordata al regime razzista e colonialista del Sudafrica;
4. godimento effettivo in tutti i paesi dei diritti economici, sociali e culturali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e studio dei problemi particolari che incontrano i paesi in sviluppo nei loro sforzi volti alla realizzazione dei diritti umani – in particolare, problemi relativi al diritto ad un livello di vita sufficiente, il debito estero, le politiche di aggiustamento economico e i loro effetti sull'effettivo godimento dei diritti umani e sull'applicazione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo;
5. realizzazione del diritto allo sviluppo;
6. diritto dei popoli all'autodeterminazione e sua applicazione ai popoli soggetti a dominazione coloniale o straniera o a occupazione straniera;
7. diritti umani di tutte le persone sottoposte ad una qualunque forma di detenzione o carcerazione, in particolare: tortura e altre pene di trattamento crudele, inumano o degradante; stato della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti; sparizioni forzate o involontarie; progetto di protocollo facoltativo aggiunto alla Convenzione contro la tortura;
8. Azione rivolta a incoraggiare e sviluppare ulteriormente il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare metodo di lavoro della Commissione:
  - a) metodi e mezzi disponibili nel quadro delle NU;
  - b) istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani;
  - c) ruolo di coordinamento del Centro per i diritti umani nei confronti degli organi dell'Onu e loro meccanismi per la promozione e protezione dei diritti umani;
9. violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovunque nel mondo, in particolare nei paesi e territori coloniali e dipendenti:
  - a) diritti umani a Cipro;
  - b) studio delle situazioni che appaiono rivelare l'esistenza di flagranti e sistematiche violazioni dei diritti umani, in attuazione delle risoluzioni 8 (XXIII) della Commissione e 1235 (XLII) e 1503 (XLVIII) del Consiglio economico e sociale (Ecosoc): rapporto del Gruppo di lavoro sulle situazioni, creato dalla risoluzione 1990/41 dell'Ecosoc;
10. misure destinate a migliorare la situazione e il godimento dei diritti umani di tutti i lavoratori migranti;
11. diritti umani e progresso tecnico e scientifico;
12. applicazione della Convenzione internazionale sull'eliminazione e repressione del crimine di apartheid;
13. attuazione del Programma d'azione per il secondo Decennio della lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale;
14. stato delle ratifiche dei Patti internazionali sui diritti umani;
15. buon funzionamento degli organi creati in virtù degli strumenti delle NU riguardanti i diritti umani;
16. rapporto della Sottocommissione della lotta contro le misure discriminatorie e della protezione delle minoranze sui lavori della sua 44<sup>a</sup> sessione;
17. diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche;
18. servizi di consulenza in materia di diritti umani;
19. applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo;
20. elaborazione di una dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, gruppi e organi della società di promuovere e proteggere i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti;
21. diritti dell'infanzia, in particolare: a) stato delle ratifiche della Convenzione sui diritti dell'infanzia; b) rapporto del relatore speciale sulla vendita di bambini; c) programma d'azione per l'eliminazione della manodopera minorile; d) programma d'azione per la prevenzione della compravendita di bambini, della prostituzione dei bambini e della pornografia implicante minori;
22. conferenza mondiale sui diritti umani;
23. ruolo dei giovani nella promozione e protezione dei diritti umani, compresa l'obiezione di coscienza al servizio militare;
24. situazione dei diritti umani nel territorio dell'ex Jugoslavia (punto inserito su richiesta del Canada);
25. anno internazionale delle popolazioni autoctone (punto inserito su richiesta della Colombia).

L'ufficio di presidenza della Commissione si componeva del Presidente, Mohamed Ennaceur (Tunisino) e dei Vice-Presidenti Roberto Garretón (Cile), Soemadi Brotodiningrat (Indonesia) e Cornelius Flinterman (Paesi Bassi); il relatore incaricato di riferire sui lavori della Commissione davanti all'Ecosoc era il polacco Zdislaw Kedzia.

Lunga è la lista delle personalità politiche di differenti governi che hanno preso la parola di fronte alla Commissione: il primo ministro del Pakistan; il vice-presidente iraniano, i ministri degli affari esteri di Danimarca, Svezia, Regno Unito, Lettonia, Finlandia, Perù, Austria, Tunisia, Germania, Slovenia; il sottosegretario agli esteri polacco; il ministro per i diritti umani francese; i ministri per le questioni femminili dell'Austria e della Nuova Zelanda; i ministri della giustizia di Angola, Sudan, Kenia; il ministro dell'istruzione del Rwanda; il segretario generale del Commonwealth Britannico.

Hanno inoltre parlato alla Commissione l'Alto Commissario delle NU per i rifugiati, signora Ogata, e i premi Nobel per la pace Oscar Arias Sanchez, Adolfo Perez Esquivel, Mairead Corrigan Maguire, Rigoberta Menchú, Elie Wiesel e Betty Williams.

Quanto agli aspetti di bilancio, il rapporto finale della sessione (E/1993/23 e Add.1, ovvero E/CN.4/1993/122 e Add.1) calcola nella somma di poco più di tre milioni di dollari americani (3.064.846 dollari) l'incidenza sul bilancio biennale 1992-93 delle Nazioni Unite delle iniziative assunte dalla Commissione nel corso della sua 49ª sessione, di cui 526.940 dollari a carico della Divisione per i servizi di conferenza di Ginevra. Le spese maggiori sono previste per le attività di inchiesta sulla situazione dei diritti umani in Irak (circa 800 mila dollari), Cambogia (circa 600 mila) e ex Jugoslavia (poco più di 400 mila dollari).

### *Risoluzioni adottate dalla Commissione alla sua 49ª sessione*

La Commissione ha adottato 98 risoluzioni e 16 decisioni, nonché 4 progetti di risoluzione e 43 progetti di decisione sottoposti all'Ecosoc, l'organismo entro il quale la Commissione è incardinata, e riguardanti in gran parte l'autorizzazione a proseguire le attività di studio e inchiesta svolte da *rapporteurs* ed esperti della Commissione nei vari settori.

### **Territori arabi occupati da Israele, compresa la Palestina**

Ris. 1993/1: *I diritti umani nel Golan siriano occupato.*

La risoluzione condanna con forza lo stato di Israele per l'annessione delle alture del Golan, territorio siriano occupato nel 1981, e per le misure amministrative e legislative che tendono a sostituire la popolazione locale con coloni israeliani e a forzare gli abitanti ad acquisire la cittadinanza israeliana. Questi comportamenti violano, in particolare, la risoluzione 497 (1981) del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e sono stati denunciati nel recente rapporto del Comitato speciale d'inchiesta sui diritti umani nei territori occupati esaminato dall'Assemblea generale alla sua 47ª sessione (documento A/47/509).

La risoluzione è stata adottata con il voto contrario dei soli Stati Uniti e l'astensione di 17 stati (paesi europei, Giappone e Australia).

Ris. 1993/2: *Violazione dei diritti umani nei territori arabi occupati, compresa la Palestina.*

La Commissione decide di nominare un *rapporteur speciale* con il compito di indagare sulle violazioni dei principi fondamentali del diritto internazionale, del diritto internazionale umanitario e della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili attuate dal governo israeliano nei territori occupati dopo il 1967, ricevendo e sollecitando ogni tipo di informazione e facendo rapporti annuali alla Commissione fino a che perdurerà l'occupazione.

La seconda parte della risoluzione condanna le espulsioni di massa attuate da Israele contro oppositori politici palestinesi e chiede al governo israeliano di riconoscere il diritto a ritornare nei propri territori ai palestinesi espulsi dopo il 1967.

La prima parte della risoluzione è passata con il voto contrario di 16 paesi e l'astensione di Argentina, Corea del Sud, Costa Rica, Gabon, Uruguay; la seconda ha visto il voto contrario dei soli Stati Uniti.

Ris. 1993/3: *Colonie israeliane nei territori arabi occupati.*

La Commissione "riafferma che l'insediamento di civili israeliani nei territori occupati è illegale e costituisce violazione delle disposizioni in materia contenute nella Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra": tale politica deve cessare anche per creare l'ambiente adatto al proseguimento proficuo dei colloqui di pace.

La risoluzione è adottata con il solo voto contrario degli Stati Uniti e nessuna astensione:

Ris. 1993/4: *Situazione nella Palestina occupata.*

La Commissione "Chiede a Israele di conformarsi agli obblighi che gli derivano in base alla Carta delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale ritirandosi dal territorio palestinese e dagli altri territori arabi occupati militarmente dopo il 1967, compresa Gerusalemme, in conformità con quanto richiesto dalle risoluzioni dell'Onu, in modo da permettere al popolo palestinese l'esercizio del proprio diritto, universalmente riconosciuto, all'autodeterminazione".

Risoluzione adottata con 27 voti a favore, 19 astenuti e il voto contrario degli Usa.

### **Diritti umani in Africa australe**

Ris. 1993/9: *Situazione dei diritti umani in Sudafrica.*

La Commissione, esaminato il rapporto del Gruppo speciale di esperti sull'Africa Australe (documento E/CN.4/1993/14), esprime la sua soddisfazione per i passi avanti positivi compiuti verso lo smantellamento dell'apartheid, ma sottolinea anche le difficoltà che questo processo ancora incontra. In particolare, chiede alla comunità internazionale di mantenere l'embargo totale sulle armi e di sostenere i processi di pace in atto nei vicini paesi del Mozambico e dell'Angola.

Ris. 1993/18: *Conseguenze nefaste per il godimento dei diritti umani dell'assistenza politica, militare, economica o di altro tipo accordata al regime razzista e colonialista del Sudafrica.*

La Commissione ha esaminato l'ultimo dei rapporti preparati su questo tema per la Sottocommissione contro la discriminazione e la tutela delle minoranze da Ahmed Khalifa. Si chiede comunque alla comunità internazionale di cessare ogni forma di collaborazione in campo militare e in particolare in materia nucleare.

La risoluzione, che mantiene dei toni prudenti nei riguardi del nuovo corso sudafricano e sottolinea con forza la necessità di fermare ogni forma di collaborazione in campo militare, è stata adottata con il voto contrario di 12 paesi (stati occidentali) e l'astensione di altri 9.

Ris. 1993/19: *Vigilanza sul passaggio alla democrazia in Sudafrica.*

La Commissione invita l'Ecosoc a nominare nella persona di Judith Sefi Attah un relatore speciale della Sottocommissione con il compito di presentare rapporti sulle misure adottate dal nuovo governo sudafricano per attuare le norme internazionali sui diritti umani, per punire gli esponenti delle forze di sicurezza responsabili di violenze, per garantire la partecipazione democratica degli abitanti delle "homeland", i diritti economici, sociali e culturali della popolazione e l'attuazione della democrazia.

### **Apartheid e lotta al razzismo**

Ris. 1993/10: *Applicazione della convenzione internazionale sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid.*

La Commissione esprime la propria soddisfazione per il lavoro condotto dal "gruppo dei tre" costituito in seno alla Commissione stessa in virtù della citata Convenzione. Compito del gruppo è quello di esaminare i rapporti degli stati che hanno direttamente o indirettamente (attraverso l'azione di multinazionali, per esempio) significativi contatti con paesi che praticano l'apartheid (si veda il rapporto del gruppo: doc. E/CN.4/1993/54). La commissione auspica tra l'altro l'istituzione di un tribunale internazionale che punisca gli autori di politiche di apartheid, in applicazione dell'articolo V della Convenzione.

Ris. 1993/11: *Attuazione del Programma d'azione per il secondo Decennio di lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale a lancio di un terzo Decennio.*

La Commissione prende atto, tra l'altro, del rapporto sul secondo Decennio contro il razzismo (1984-1993) predisposto dal Segretariato generale dell'Onu (doc. E/CN.4/1993/55), che propone di dare vita ad un nuovo Decennio contro il razzismo; invita tutti gli stati che non l'hanno ancora fatto a ratificare le convenzioni internazionali in materia e propone che si prendano in considerazione, nel futuro Decennio, i temi del passaggio alla democrazia in Sudafrica e dei diritti dei lavoratori migranti, in particolare dei minori.

Ris. 1993/20: *Misure da prendere per la lotta contro le forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e i fenomeni associati di intolleranza.*

La Commissione decide di nominare per i prossimi tre anni un relatore speciale su questo tema; il primo rapporto sarà esaminato nella 50<sup>a</sup> sessione (1994).

### **Discriminazione dei malati di AIDS**

Ris. 1993/53: *Protezione dei diritti fondamentali delle persone infette dal virus HIV o colpite da AIDS.* Il tema viene affrontato dalla Sotto Commissione attraverso la nomina di un relatore speciale,

Luis Varela Quirós, incaricato di fare rapporto sui problemi e le cause della discriminazione (i rapporti finora elaborati hanno le seguenti sigle: E/CN.4/Sub.2/1990/9; E/CN.4/Sub.2/1991/10; E/CN.4/Sub.2/1992/10); sull'argomento è stata elaborato anche un documento, sottoposto alla Commissione, intitolato "Diritti e umanità: Dichiarazione e Carta sull'HIV e l'AIDS". La Commissione, tra l'altro, prega gli stati di "inserire nei loro programmi di lotta all'AIDS misure volte a combattere la stigmatizzazione e la discriminazione sociale e a fare tutto il necessario per allestire le strutture necessarie per una strategia efficace di prevenzione e di trattamento dell'AIDS".

### Autodeterminazione dei popoli

Sotto il tema del diritto dei popoli all'autodeterminazione sono stati esaminati dalla Commissione le situazioni di Palestina, Cambogia e Sahara Occidentale. La Risoluzione riguardante la Palestina (1993/4) è già stata illustrata sopra.

Ris. 1993/5: *Situazione dei diritti umani in Cambogia.*

La Risoluzione prende avvio dall'esame del rapporto del Segretariato generale sulla situazione del paese (doc. E/CN.4/1993/19) alla vigilia delle elezioni politiche nel paese. La Commissione chiede che in Cambogia venga mantenuta, anche dopo la scadenza del mandato Onu sul paese, la presenza del Centro per i diritti umani con il compito di cooperare con il futuro governo e con le organizzazioni sociali per l'attuazione delle norme sui diritti umani previste negli strumenti internazionali recentemente ratificati dal paese. Si richiede inoltre agli stati di contribuire finanziariamente a tale progetto e al Segretario generale di nominare un proprio rappresentante speciale per coordinare la presenza nel territorio cambogiano delle strutture per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Ris. 1993/17: *Questione del Sahara Occidentale.*

La Commissione rende omaggio all'impegno profuso dal Segretario generale delle Nazioni Unite e dal suo rappresentante speciale per la questione del Sahara Occidentale, Sahabzada Yaqub-Khan, per dare una soluzione positiva al conflitto tra i rappresentanti del popolo saharawi e il Marocco e invita le parti a rispettare scrupolosamente i termini dell'accordo fissati nelle risoluzioni 658 (1990) e 690 (1991) del Consiglio di Sicurezza.

Ris. 1993/5: *Utilizzo di mercenari come strumento per impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione.*

La risoluzione approva il rapporto presentato su questo stesso tema dal relatore speciale Enrique Bernales Ballestreros (doc. E/CN.4/1993/19), in cui sono documentati molti episodi di utilizzo di mercenari in funzione anti-popolare. La Commissione fa appello agli stati perché adottino e applichino la Convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzo, il finanziamento e l'addestramento di mercenari.

### Violazioni dei diritti umani nel mondo

Sulla base dei rapporti dei relatori speciali incaricati di esaminare la situazione dei diritti umani in determinati paesi oppure di approfondire particolari temi legati ai diritti umani (procedure tematiche), la Commissione ha preso in esame le realtà di alcuni paesi riuscendo ad adottare risoluzioni su alcuni di essi. In alcuni casi, come per la Cina, nonostante le informazioni raccolte fossero sufficientemente ampie da permettere la votazione di una risoluzione (in particolare numerosi casi di violazione dei diritti umani sono stati documentati dai relatori speciali su la libertà religiosa, la pratica della tortura, la condizione dei detenuti, ecc.), nessun documento è stato votato, a causa dell'ostruzionismo della delegazione del paese interessato che ha invocato questioni di procedura per bloccare il progetto di risoluzione predisposto da altre delegazioni.

Ris. 1993/60: *Situazione dei diritti umani in Sudan.*

Notizie preoccupanti sulla situazione dei diritti umani in questo paese sono raccolte nei rapporti dei relatori speciali sulle esecuzioni stragiudiziarie, sull'intolleranza religiosa e sulla tortura. La Commissione decide di nominare un rapporteur speciale per seguire l'evoluzione della guerra civile in Sudan e raccogliere ogni notizia attendibile su casi di violazione dei diritti umani.

Risoluzione adottata con il voto contrario di Bangladesh, Cina, Cuba, Indonesia, Iran, Libia, Malesia, Pakistan, Sudan e l'astensione di altri otto stati.

Ris. 1993/61: *Situazione dei diritti umani in Zaire.*

Lo Zaire è stato oggetto del procedimento confidenziale di indagine previsto dalla risoluzione 1503 (XLVIII) dell'Ecosoc: avendo riscontrato l'effettiva commissione in quel paese di massicce violazioni dei diritti umani, la risoluzione chiede al Segretariato generale di predisporre un rapporto specifico che sarà esaminato nella prossima sessione della Commissione stessa. I rapporteurs speciali e i gruppi di lavoro

incaricati di esaminare questioni tematiche (esecuzione sommarie, tortura, ecc.) sono invitati a prestare particolare attenzione alle informazioni riguardanti questo paese.

Ris. 1993/62: *Situazione dei diritti umani nella Repubblica islamica di Iran.*

Il rapporto del rappresentante speciale della Commissione, Reynaldo Galindo Pohl (doc. E/CN.4/1993/41) sottolinea che nessun passo avanti sembra essere stato fatto da parte del governo iraniano per venire incontro alle richieste della Commissione in materia di maggior garanzia dei diritti umani. Nell'ultimo anno, inoltre, lo stesso rappresentante speciale non ha avuto il permesso dalle autorità iraniane di recarsi nel paese. In particolare, la Commissione è preoccupata per l'aumento delle esecuzioni capitali, la pratica della tortura e le scarse garanzie processuali, le limitazioni alla libertà di pensiero e le discriminazioni per motivi di religione o credo (di cui soffre in particolare la comunità Bah'ai), nonché per la condizione delle donne. La risoluzione fa anche cenno alla condanna a morte pronunciata nei confronti dello scrittore Salman Rushdy.

Questa risoluzione è stata adottata con il voto contrario di 11 stati e l'astensione di altri 14. Hanno votato contro: Bangladesh, Cina, Cuba, Indonesia, Iran, Libia, Kenia, Malesia, Pakistan, Siria, Sudan.

Ris. 1993/63: *Situazione dei diritti umani a Cuba.*

La Commissione lamenta il mancato permesso rilasciato al rapporteur speciale Carl-Johan Groth di recarsi sull'isola (doc. E/CN.4/1993/39) e si dichiara preoccupata per la repressione condotta dalle autorità cubane contro alcuni gruppi di difesa dei diritti umani.

Risoluzione adottata con 27 voti a favore, 15 astensioni e con il voto contrario di 10 paesi (Angola, Cina, Cuba, Guinea Bissau, Indonesia, Iran, Libia, Kenia, Siria, Sudan).

Ris. 1993/65: *Situazione dei diritti umani in Albania.*

La Commissione prende atto con soddisfazione dei passi avanti verso la tutela dei diritti umani realizzati dal governo albanese (e documentati nel rapporto del Segretario generale, doc. E/CN.4/1993/43) e incoraggia il governo a proseguire su questa strada. Nella prossima sessione, la questione dell'Albania verrà esaminata al punto dell'ordine del giorno dedicato a "servizi di consulenza in materia di diritti umani".

Ris. 1993/66: *Situazione dei diritti umani in Afghanistan.*

La Commissione, facendo sue le raccomandazioni contenute nel rapporto del relatore speciale Felix Ermacora (doc. E/CN.4/1993/42), chiede a tutte le fazioni rivali che si fronteggiano nella guerra civile ancora in corso in molte zone del paese (in particolare nella zona di Kabul) di cessare dalla violazione sistematica dei diritti umani dei prigionieri (tra cui si contano ancora ex soldati sovietici) e di porre le basi per consentire il rientro degli oltre 4 milioni di rifugiati che attualmente vivono fuori delle frontiere afgane.

Ris. 1993/67: *Situazione dei diritti umani nel Libano meridionale.*

La Commissione, informata da un rapporto del Segretario generale (doc. E/CN.4/1993/44), si dichiara tra l'altro "profondamente preoccupata per la decisione di Israele di espellere 415 palestinesi verso i territori occupati del Libano meridionale, ciò che costituisce ulteriore violazione della sovranità libanese, e per il rifiuto da parte dello stato israeliano di applicare la risoluzione 799 (1992) del Consiglio di Sicurezza del 10 dicembre 1992 che imponeva l'immediato rientro delle persone espulse". La risoluzione è passata con 50 voti a favore e uno contro.

Ris. 1993/68: *Situazione dei diritti umani ad Haiti.*

La Commissione, tenendo in considerazione il rapporto presentato dal relatore speciale Marco Tullio Bruni Celli (E/CN.4/1993/47), si dichiara preoccupata per l'esodo massiccio di haitiani seguito al peggioramento delle condizioni di vita successivo al colpo di stato del 29 settembre 1991 e profondamente allarmata per il persistere e l'aggravarsi delle violazioni dei diritti umani, in particolare esecuzioni sommarie e arbitrarie, detenzioni senza processo, sparizioni, torture e stupri, arresti arbitrari, nonché per la negazione delle libertà di espressione, di riunione e di associazione.

Ris. 1993/69: *Situazione nella Guinea Equatoriale.*

La Commissione si dichiara molto preoccupata per il peggioramento delle condizioni di godimento dei diritti umani in Guinea Equatoriale, documentata dal rapporto dell'esperto Fernando Volio Jiménez (doc. E/CN.4/1993/48); in particolare appare grave la situazione delle donne e dei numerosi esiliati e rifugiati residenti all'estero e impossibilitati a rientrare in patria per le scarse garanzie offerte dall'attuale governo. La Commissione decide di nominare un rapporteur speciale sulla situazione che presenterà il suo primo rapporto nella prossima sessione del 1994.

Ris. 1993/71: *Situazione dei diritti umani in Romania.*

La Commissione, che ha potuto studiare il rapporto sul paese del Segretario generale, doc. E/CN.4/1993/40, prende atto del miglioramento avvenuto in Romania nel rispetto dei diritti umani, anche se restano resistenze nell'applicazione delle disposizioni costituzionali e legislative soprattutto in ma-

teria di tutela e promozione delle minoranze da parte delle autorità periferiche. Motivo di soddisfazione è la cooperazione stretta che si è instaurata tra il governo rumeno e il Centro per i diritti umani di Ginevra, da cui sono sorte iniziative di formazione, borse di studio, invio di materiale bibliografico e consulenze. Nella prossima sessione la questione della Romania sarà trattata sotto il punto dell'ordine del giorno consacrato ai servizi di consulenza nel campo dei diritti umani.

Ris. 1993/73: *Situazione dei diritti umani in Myanmar (Birmania)*.

La Commissione ha affrontato la situazione dei diritti umani in questo paese sulla base dei rapporti dei relatori speciali sulla tortura e sull'intolleranza religiosa e del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, oltre che alla luce del rapporto del relatore speciale sulla situazione del Myanmar Yoza Yokota (doc. E/CN.4/1993/37). Quest'ultimo si è potuto recare nel paese, ma gli è stato impedito l'accesso alle carceri e la visita al premio Nobel Sun Kyi, detenuta senza processo da quattro anni. La Commissione si dichiara preoccupata per il persistere delle leggi di emergenza, per i rallentamenti del processo di stesura della nuova costituzione, per la condizione dei lavoratori e per l'esodo di rifugiati verso i paesi vicini.

Ris. 1993/74: *Situazione dei diritti umani in Irak*.

La Commissione, preoccupata per il permanere nel paese di gravi violazioni dei diritti umani provocate dalle forze governative (sparizioni, esecuzioni sommarie, detenzioni arbitrarie, inosservanza delle regole processuali, rifiuto da parte del governo di assumersi le proprie responsabilità per i diritti economici della popolazione, tutte realtà documentate dal rapporto di Max van den Stoel, doc. E/CN.4/1993/45), decide di chiedere al Segretario generale di inviare una équipe di osservatori nel paese, visto che al rapporteur speciale non è stato consentito l'ingresso. A questa richiesta si sono dichiarati contrari Libia, Sudan e Mauritania. La critica della Commissione all'operato di Baghdad concerne in particolare la politica repressiva adottata contro i Kurdi nel nord del paese e contro gli sciiti e gli abitanti delle paludi del sud: nei loro confronti, dei blocchi interni impediscono l'arrivo degli aiuti umanitari internazionali e gli stessi servizi governativi sono elargiti in modo insufficiente.

La risoluzione è stata adottata con 36 voti a favore, 15 astenuti e il voto contrario del Sudan.

Ris. 1993/75: *Situazione dei diritti umani nel Togo*.

La Commissione, preoccupata delle violenze politiche che accompagnano il processo di transizione democratica nel paese e che hanno portato a gravi episodi di esecuzioni sommarie, extragiudiziarie e arbitrarie e alla fuga di centinaia di migliaia di persone verso i paesi vicini del Ghana e del Benin, incarica il Segretariato generale di predisporre per la prossima sessione (1994) un rapporto *ad hoc* sulla situazione del paese.

Ris. 1993/76: *Situazione dei diritti umani a Bougainville*.

Lo scontro tra il territorio di Bougainville e lo stato della Papuaia-Nuova Guinea sta provocando perdite umane e materiali devastanti per la popolazione, la cultura e l'economia di Bougainville: la Commissione chiede al Segretario generale di raccogliere tutte le informazioni utili sulla situazione per sottoporle alla sessione del 1994.

La Commissione inoltre, con decisione 1993/111 ha accolto la richiesta della Sottocommissione volta a far includere nel rapporto del relatore speciale della Sottocommissione su "trattati, accordi e altre misure costruttive tra stati e popolazioni autoctone" il caso degli accordi conclusi tra le popolazioni autoctone di Bougainville e il governo della Papuaia-Nuova Guinea.

Ris. 1993/97: *La situazione a Timor Est*.

La Commissione ribadisce la propria condanna per l'eccidio di civili avvenuto a Dili il 12 novembre 1991 ad opera delle forze armate indonesiane e lamenta che ancora non si sia fatta piena luce sull'episodio; manifesta soddisfazione per il procedere della trattative per la soluzione del problema di Timor Est e invita le autorità indonesiane a consentire l'accesso nel territorio degli esperti e relatori speciali della Commissione incaricati di documentare i casi di tortura, esecuzioni sommarie, sparizioni. Il Segretario generale è inoltre invitato a presentare un documento di sintesi su tutte le segnalazioni ricevute alla sessione 1994 della Commissione.

Sulla situazione di altri paesi la Commissione non si è espressa con risoluzioni ma con decisioni o dichiarazioni del suo Presidente.

## Tadjikistan

In una sua dichiarazione, il Presidente della Commissione dei diritti dell'uomo ha espresso la seria preoccupazione della Commissione per la situazione venutasi a creare nel Tadjikistan: "considerando il rapporto che esiste tra i combattimenti in corso e le continue violazioni dei diritti umani, la Commissione domanda a tutte parti in conflitto di rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali dei tadjiki senza te-

ner conto della loro appartenenza politica o etnica e di negoziare ... per permettere di applicare le norme umanitarie internazionali ai profughi sfollati all'interno del paese e di rientrare alle proprie case in tutta sicurezza e senza paura di persecuzioni".

### Sri Lanka

Il rappresentante dello Sri Lanka alla Commissione ha fatto una dichiarazione in cui affermava l'impegno del proprio paese a superare la legislazione di emergenza in vigore e a seguire le raccomandazioni avanzate nei suoi precedenti rapporti dal Gruppo di lavoro della Commissione sulle sparizioni forzate e involontarie. Il Presidente della Commissione prende atto di tale presa di posizione e la inserisce in una sua propria dichiarazione.

### Cipro

Con decisione 1993/109 la Commissione rinvia alla sessione del 1994 l'esame del punto dell'ordine del giorno dedicato a "situazione dei diritti umani a Cipro".

### Cina

Con decisione 1993/110 la Commissione prende atto della impossibilità di procedere all'esame del progetto di risoluzione E/CN.4/1993/L.104 sulla situazione dei diritti umani in Cina (proposto dal rappresentante danese a nome della Comunità europea), in quanto suscettibile di interferire negli affari interni di un paese. L'eccezione, sollevata dal rappresentante cinese invocando l'art. 65, par. 2 del regolamento interno delle commissioni tecniche dell'Ecosoc, è stata accolta con il voto favorevole di 22 stati, 12 astensioni e il voto contrario di Australia, Austria, Bulgaria, Canada, Costa Rica, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Stati Uniti<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Può essere istruttivo leggere in tenore dell'intervento con cui il rappresentante cinese alla Commissione ha presentato il proprio argomento. "58. Jin Yongjian (Cina) ricorda che, secondo il paragrafo 2 dell'art. 65 del regolamento interno delle commissioni tecniche dell'Ecosoc, non può essere adottata nessuna decisione su un progetto di risoluzione che testimoni una aperta politicizzazione della Commissione dei diritti dell'uomo e costituisca tentativo di ingerenza negli affari interni di uno stato. Mai prima d'ora la situazione dei diritti umani in Cina è stata altrettanto soddisfacente e non è in alcun modo giustificabile che i paesi occidentali, per spingere il governo cinese ad allontanarsi dalla via che il popolo ha scelto, lo accusino di violare i diritti dell'uomo. 59. Il progetto di risoluzione si fonda essenzialmente su informazioni fallaci. da questo punto di vista, non va infatti dimenticato che nel mondo tutti i principali mezzi della comunicazione di massa sono nelle mani dell'Occidente e i dati che essi pubblicano non possono che essere parziali. Il progetto di risoluzione non può dunque essere considerato seriamente fondato. Quasi tutti i suoi sostenitori sono paesi occidentali, il che dà l'impressione sbagliata che solo i paesi occidentali si preoccupano dei diritti umani. La Cina dal conto suo ha sempre appoggiato sulla scena internazionale gli interessi dei paesi in sviluppo, prendendo le parti dei poveri contro i ricchi. 60. Decisa a difendere il principio di sovranità statale, la delegazione cinese respinge il progetto di risoluzione e domanda a tutti i membri della Commissione che hanno a cuore la giustizia di sostenere la sua mozione volta ad impedire che la Commissione stessa si pronunci sul merito del progetto di risoluzione. (...) 70. Morland (Regno Unito) prega vivamente tutti i membri della Commissione che tengono a conservare la credibilità di quest'ultima di votare contro la mozione (...), dal momento che avranno modo di esprimere le proprie opinioni in sede di esame del contenuto del progetto di risoluzione. Una delle principali critiche rivolte alla Commissione è di non essere imparziale: essa sarebbe severa con con i paesi deboli, spesso chiamati ad affrontare gravi difficoltà interne, ma non oserebbe affrontare i paesi potenti, anche se al loro interno la situazione dei diritti umani è discutibile. Il progetto di risoluzione presentato alla Commissione smentisce questo tipo di critica. 71. La Cina è un grande paese molto potente, che sta realizzando successi economici senza precedenti. Tutti coloro che hanno letto i rapporti presentati dai rapporteurs incaricati di esaminare le questioni tematiche vi hanno trovato prove evidenti, irrefutabili, di un mancato rispetto dei diritti umani in vari settori. Il testo proposto alla Commissione è redatto in termini moderati (...)" (doc. E/CN.4/1993/SR.66, verbale della seduta del 10 marzo 1993, pomeriggio) [trad. PDS].



## Ex Jugoslavia

Un punto a parte nell'ordine del giorno era dedicato alla situazione dei diritti umani nell'ex Jugoslavia. Due risoluzioni sono state dedicate a questo tema.

Ris. 1993/7: *Situazione dei diritti umani nel territorio dell'ex Jugoslavia.*

La lunga risoluzione, che si fonda sulle informazioni raccolte dal rapporteur speciale Tadeusz Mazowiecki (doc. E/CN.4/1993/50), sottolinea, tra l'altro, i seguenti punti:

- La Commissione esprime la sua ferma condanna per le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario compiute in ex Jugoslavia, in particolare ad opera dei dirigenti dei territori posti sotto il controllo dei serbi in Bosnia Erzegovina e in Croazia, dai comandanti delle forze paramilitari serbe e dai capi politici e militari della Repubblica federale Jugoslavia (Serbia e Montenegro) (la proposta di inserire in tale lista "l'esercito popolare jugoslavo" è stata respinta con voto a maggioranza).

- La Commissione accoglie con soddisfazione la risoluzione 808 (1993) del Consiglio di Sicurezza che dà vita ad un tribunale internazionale per i crimini commessi in ex Jugoslavia;

- La risoluzione esprime particolare preoccupazione per le violazioni dei diritti umani commesse nei territori del Kossovo, del Sangiaccato e della Vojvodina (nella Repubblica federale di Jugoslavia) e in particolare chiede che al Kossovo sia riconosciuto uno statuto di effettiva autonomia.

Ris. 1993/8: *Stupri e sevizie di cui sono vittime le donne nell'ex Jugoslavia.*

Il rapporto di Tadeusz Mazowiecki contiene un allegato in cui sono contenuti i risultati di una missione condotta su richiesta dello stesso Mazowiecki da un'équipe speciale di esperti sulle violenze di cui sono vittime le donne musulmane in Bosnia Erzegovina. L'équipe, guidata da Anne Warburton, ha raccolto dati impressionanti sul fenomeno che in questa risoluzione la Commissione condanna con forza. La Commissione decide di prorogare di un altro anno il lavoro di tale gruppo di esperte.

## "Procedura 1503"

Un gruppo ristretto di 5 membri della Commissione ha il compito, previsto dalla risoluzione 1503 (XLVIII) dell'Ecosoc, di condurre indagini riservate su casi di violazioni flagranti e sistematiche dei diritti umani, in contraddittorio con i paesi nei quali tali fatti si sarebbero verificati. Gli stati sui quali il gruppo di lavoro ha indagato nel corso di questa sessione sono stati il Barhein, il Kenia, la Somalia, il Rwanda, il Sudan, il Chad, lo Zaire. Sui primi due stati il gruppo di lavoro ha deciso di interrompere la propria istruttoria, avendo ricevuto dai rispettivi governi risposte soddisfacenti; per Sudan e Zaire la Commissione, come si è visto sopra (v. risoluzioni 1993/60 e 1993/61) ha deciso di attivare il procedimento di indagine più articolato e, soprattutto, pubblico del rapporto di un relatore speciale, vista la particolare gravità dei fatti accertati; per quanto riguarda gli altri stati, essi continueranno ad essere oggetto di controllo nell'ambito della procedura riservata anche nella prossima sessione del 1994.

## Esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie

Ris. 1993/71: *Esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie.*

L'uccisione di avversari politici, manifestanti, appartenenti a gruppi rivali, ecc. da parte dei detentori del potere costituisce un fenomeno di violazione del fondamentale diritto alla vita sempre più frequente, rappresentando in molti casi un prodromo alla guerra civile. Il relatore speciale incaricato della questione, Bacre Waly Ndiaye, ha raccolto nel suo ampio rapporto (doc. E/CN.4/1993/46) un gran numero di situazioni presenti in numerosi paesi e si è fatto tramite tra organizzazioni e gruppi nongovernativi e istituzioni dello stato interessato per ottenere informazioni e mantenere accesa l'attenzione su tali episodi. La Commissione invita il relatore a focalizzare il proprio rapporto per il 1994 sui casi di esecuzioni sommarie che hanno per vittime bambini e sulle violazioni del diritto alla vita che si verificano nell'ambito delle repressioni esercitate contro i partecipanti a manifestazioni e dimostrazioni pubbliche pacifiche.

Ris. 1993/54: *Forze di difesa civile.*

In molte società in preda a gravi conflitti, si allarga il fenomeno del formarsi di squadroni paramilitari privati, non inquadrati negli eserciti ufficiali. Questi gruppi armati ("vigilantes", eserciti privati, ecc.) costituiscono causa di violazioni e limitazioni dei diritti umani. Il Segretario generale è incaricato di raccogliere informazioni e redigere un rapporto da esaminare nella prossima sessione della Commissione.

Ris. 1993/48: *Conseguenze per il godimento dei diritti umani delle violenze perpetrate da gruppi armati che diffondono il terrore tra la popolazione e dai trafficanti di droga.*

La Commissione invita tutti i rapporteurs speciali e i gruppi di lavoro tematici a tenere conto nei loro rapporti della presenza di queste bande terroristiche la cui presenza condiziona gravemente il godimento dei diritti umani da parte della popolazione. Anche le organizzazioni nongovernative sono invitate a prestare attenzione a questo particolare fenomeno presente in molti paesi.

## Espulsioni di popolazioni

Ris. 1993/77: *Espulsioni forzate.*

La Commissione, richiamandosi più volte alla Osservazione generale 4 (1991) del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali (doc. E/1992/23, allegato III), condanna con forza le pratiche diffuse in molti paesi di espulsione degli abitanti di un certo territorio per la realizzazione di progetti di sviluppo economico irrispettosi dei diritti delle popolazioni residenti, in quanto costituiscono violazione del fondamentale diritto all'alloggio. Invita dunque i governi a considerare con grande attenzione progetti che comportano questo tipo di trasferimenti di massa, che costituiscono la causa principale della crisi internazionale degli alloggi; il Segretario generale è incaricato di raccogliere, per la 50<sup>a</sup> sessione della Commissione, la normativa e la giurisprudenza internazionale che si riferisce a questi fenomeni, sollecitando la collaborazione degli organismi dell'Onu, dei governi, delle organizzazioni nongovernative.

Ris. 1993/70: *Diritti umani ed esodi di massa.*

La Commissione ricorda che nell'Agenda per la Pace di Boutros Ghali, il tema dell'aiuto umanitario a rifugiati e profughi viene saldamente legato all'idea di diplomazia preventiva: l'aiuto deve cioè andare alle cause di questi fenomeni, che sono in molti casi rappresentate da massicce violazioni dei diritti umani, per poter non soltanto tamponare gli effetti negativi ma risolvere alla radice i conflitti. La Commissione invita dunque tutti gli organismi dell'Onu che si occupano di assistenza a rifugiati e sfollati di coordinare la loro azione (investendo di tale funzione di coordinamento il Dipartimento per gli affari umanitari) allo scopo di creare un meccanismo di pronto intervento che prevenga (ecco l'opera di diplomazia preventiva) i casi di espulsioni, esodi massicci di popolazione ecc. Il Segretario generale è incaricato di presentare alla prossima sessione della Commissione un rapporto sui passi avanti compiuti verso la realizzazione di questo strumento di diplomazia preventiva.

Ris. 1993/95: *Persone profughe nel proprio paese.*

Il problema delle persone costrette ad abbandonare le proprie case e che, pur all'interno del proprio stato, mancano di ogni forma di sostegno e non sono raggiungibili dagli aiuti della comunità internazionale, è esploso in questi ultimi anni, legandosi ad eventi politici, bellici, naturali, economici di drammatica portata. Il Segretario generale ha predisposto uno studio su questo problema, che coinvolge, oltre agli stati, una pluralità di organismi internazionali facenti capo all'Onu: dagli organi in materia di diritti umani all'Alto Commissariato per i rifugiati, al Dipartimento degli affari umanitari, ecc., nonché le organizzazioni nongovernative, la Croce Rossa, ecc. Tra tutti questi soggetti è necessario realizzare un coordinamento. Il Segretario generale è invitato ad approfondire tale studio e presentare ulteriori rapporti alle prossime sessioni della Commissione.

## Migranti

Ris. 1993/89: *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.*

La Convenzione, aperta alle ratifiche nel dicembre del 1990, non ha ancora raggiunto il numero di ratifiche sufficiente per entrare in vigore. La Commissione invita tutti gli stati a ratificare la Convenzione o ad aderirvi e fa appello a tutte le organizzazioni intergovernative e nongovernative interessate a promuovere la diffusione di informazioni sulla Convenzione e a farne capire l'importanza presso gli organi di governo degli stati.

## Sviluppo tecnico-scientifico e diritti umani

Ris. 1993/90: *Trasporto e discarica di prodotti e rifiuti tossici e pericolosi.*

La Commissione richiama una serie di atti internazionali riguardanti il problema dell'utilizzo di territori del sud del mondo (in particolare africani) per scaricarvi rifiuti industriali tossici. La Commissione si dichiara tra l'altro cosciente e preoccupata del fatto che società multinazionali e altre imprese dei paesi industrializzati seguono sempre più frequentemente la pratica di abbandonare nei paesi africani o in altri paesi in sviluppo i rifiuti pericolosi e gli altri residui industriali di cui non possono sbarazzarsi nei luoghi di produzione.

La risoluzione è stata approvata con il voto contrario degli stati Uniti e l'astensione degli altri paesi industrializzati.

Ris. 1993/91: *Diritti umani e bioetica.*

La Commissione si rivolge agli stati affinché comunichino alla Segreteria generale dell'Onu le misure legislative o di altro tipo prese in materia di bioetica; a partire da questi dati il Segretario generale è invitato a preparare un rapporto alla prossima sessione della Commissione.

Con dec. 1993/113 la Commissione ha inoltre stabilito di chiedere al Segretario generale di fare rapporto sull'applicazione nell'ambito del sistema dell'Onu dei principi direttivi per la regolamentazione degli schedature personali informatizzate (contenuti nel doc. E/CN.4/1990/72). La dec. 1993/114 infine accoglie la richiesta avanzata dalla Sottocommissione di far svolgere al rapporteur speciale Zohra Ksentini un rapporto supplementare sulla questione diritti umani e ambiente.

### Minoranze

Ris. 1993/24: *Diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche.*

La Commissione invita gli stati a fare più ampio ricorso alla consulenza del Centro per i diritti umani delle Nazioni Unite, presso cui viene costituito un servizio di esperti per la prevenzione, gestione o soluzione dei conflitti che coinvolgono minoranze. Il Segretario generale è invitato a predisporre le risorse materiali e umane necessarie a rendere efficace questo genere di servizio.

### Libertà di opinione e di espressione; libertà di religione

Ris. 1993/25: *Applicazione della Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione o sul credo.*

La Commissione si dichiara preoccupata per il grande numero di casi di intolleranza religiosa documentati dal relatore speciale Angelo Vidal d'Almeida Ribeiro nel suo rapporto (doc. E/CN.4/1993/62 e Add. 1) e chiede pertanto all'Onu e alle organizzazioni nongovernative di contribuire a diffondere ovunque il testo della Dichiarazione del 1981 sulla intolleranza religiosa. La Commissione tra l'altro si compiace per la scelta fatta dal Comitato dei diritti umani di dedicare una delle sue prossime Osservazioni generali all'art. 18 del patto sui diritti civili e politici (libertà di pensiero, coscienza e religione).

Ris. 1993/45: *Diritto alla libertà di opinione e di espressione.*

Il tema della libertà di opinione e espressione è stato affrontato dalla Sotto Commissione, che ha nominato due rapporteurs speciali che hanno concluso il loro mandato nel 1992. Ora la Commissione decide con questa risoluzione di nominare un proprio rapporteur speciale con il compito, in particolare, di raccogliere tutte le informazioni riguardanti discriminazioni e violenze subite da attivisti per i diritti umani, con speciale attenzione a giornalisti e operatori dell'informazione, per sottoporle all'attenzione dei governi interessati, oltre che della Commissione e degli organi delle Nazioni Unite. Il mandato durerà tre anni e il primo rapporto è atteso per il 1994.

### Obiezione di coscienza

Ris. 1993/84: *Obiezione di coscienza al servizio militare.*

La risoluzione dispone, tra l'altro, che "le persone che stanno svolgendo il servizio militare obbligatorio non dovrebbero essere private del diritto di avere obiezioni di coscienza al servizio militare stesso" e che "occorre fare in modo che tutte le persone interessate al servizio militare siano informate del loro diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare e dei mezzi per ottenere lo status di obiettore di coscienza": questo compito di informazione viene assunto come proprio anche dalla Organizzazione delle Nazioni Unite.

### "Human rights defenders"

Ris. 1993/92: *Progetto di dichiarazione su diritto e responsabilità degli individui, gruppi e organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti.*

La Commissione apprezza l'attività del gruppo di lavoro aperto per elaborare la dichiarazione sugli human rights defenders; la discussione su questo tema riprenderà nella prossima sessione, con maggior tempo a disposizione, a partire dal testo adottato in prima lettura dal gruppo di lavoro<sup>2</sup>.

### Stato di diritto

Ris. 1993/50: *Rafforzamento dello stato di diritto.*

Questo tema viene proposto come argomento importante da affrontare nella prossima Conferenza mondiale dei diritti umani (Vienna, 14 - 26 giugno 1993). In particolare, secondo la Commissione, "nei

<sup>3</sup> Il testo del progetto di Dichiarazione è pubblicato in traduzione italiana in questo numero della Rivista.

paesi in sviluppo che sono fondamentalmente attaccati ai diritti umani ma possono incontrare difficoltà in questo campo, gli organismi delle Nazioni Unite dovrebbero contribuire con risorse tecniche, materiali e finanziarie per aiutare i governi che lo richiedono ad instaurare e rafforzare lo stato di diritto”.

### Diritti economici, sociali, culturali

Ris. 1993/21: *Rispetto del diritto di ciascuno alla proprietà, individuale o collettiva.*

La Commissione decide di prorogare di un altro anno l'attività dell'esperto indipendente da essa stessa nominato, Luis Valencia Rodríguez, il cui primo rapporto è stato analizzato in questa sessione (doc. E/CN.4/1993/15). Un'altra risoluzione sullo stesso punto, in cui si chiedeva all'esperto di incentrare la sua attenzione in particolare sul problema delle privatizzazioni di beni statali e loro conseguenze per il godimento dei diritti umani è stata ritirata, in seguito al dibattito, dagli stati proponenti (autori: Cile e Colombia).

Ris. 1993/12: *Effetti delle politiche di aggiustamento economico a seguito del debito estero sul godimento effettivo dei diritti umani, in particolare sull'applicazione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo.*

La Commissione ricorda i vari strumenti votati dall'Onu in materia di diritti umani e sviluppo economico e, sulla base anche dell'analisi condotta per conto della Sotto Commissione da Danilo Türk in quattro successivi rapporti (E/CN.4/Sub.2/1989/19, E/CN.4/Sub.2/1990/19, E/CN.4/Sub.2/1989/17 e E/CN.4/Sub.2/1989/16), osserva che le varie politiche di aggiustamento strutturale fin qui sperimentate in molti paesi non hanno modificato le capacità di pagamento e si sono risolte in gravi sacrifici per le popolazioni. La risoluzione chiede che la restituzione del debito non sia effettuata a scapito del diritto delle popolazioni all'alimentazione, alla casa, all'abbigliamento, al lavoro, ai servizi sanitari e ad un ambiente sano. Il Segretario generale è invitato a presentare un rapporto su questo argomento alla prossima sessione.

Ris. 1993/13: *Diritti umani ed estrema povertà.*

La Commissione approva la scelta della Sotto Commissione di nominare Leandro Despouy rapporteur speciale sulla questione dell'estrema povertà; sottolinea che questo fenomeno è in aumento, soprattutto tra i minori, e che per affrontarlo efficacemente è necessario valersi dell'esperienza e della conoscenza di coloro che ne sono direttamente colpiti, coinvolgendoli come indispensabili partner della loro emancipazione. La Commissione si felicita inoltre della decisione presa dall'Assemblea generale con ris. 47/196 del 22 dicembre 1992 di proclamare il 17 ottobre giornata internazionale per l'eliminazione della povertà.

Ris. 1993/14: *Godimento effettivo in tutti i paesi dei diritti economici, sociali e culturali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale; studio dei problemi particolari incontrati dai paesi in sviluppo nel loro sforzo per la realizzazione di questi diritti umani.*

La Commissione esprime la propria soddisfazione per il lavoro che sta svolgendo il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali (con particolare riferimento alle sue osservazioni generali) e il relatore speciale della Sotto Commissione Danilo Türk; sottolinea l'importanza, in linea con le elaborazioni di questi due soggetti, di coinvolgere esponenti delle istituzioni finanziarie dell'Onu nei lavori degli organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.

Ris. 1993/22: *Il diritto allo sviluppo.*

La Commissione decide di istituire per la durata di tre anni un gruppo di lavoro sul diritto allo sviluppo, formato da 15 esperti designati dal Presidente della Commissione su proposta degli stati membri della Commissione stessa. Compito del gruppo sarà elaborare raccomandazioni risolte agli stati per permettere loro di realizzare questo diritto umano fondamentale. A questo proposito, la Commissione sostiene con favore le pressioni fatte da varie parti affinché di questo diritto si tenga debito conto nel corso della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna.

### Diritti umani, amministrazione della giustizia, condizioni dei detenuti

Ris. 1993/32: *L'amministrazione della giustizia e i diritti umani.*

La Commissione si congratula per i passi avanti realizzati nel migliorare il sistema di amministrazione della giustizia da alcuni stati, in particolare africani; invita tutti gli stati a prestare una maggiore attenzione alle necessità delle istituzioni che si occupano dell'amministrazione della giustizia accordando loro le risorse necessarie; chiede alla comunità internazionale di rispondere positivamente alle richieste di cooperazione su questo terreno avanzate dai paesi in sviluppo.

Ris. 1993/33: *Diritti umani e medicina legale.*

Questo tema è stato affrontato dalla Commissione sulla base dei rapporti dei relatori speciali o gruppi di lavoro su varie questioni tematiche (sparizioni, esecuzioni sommarie, ecc.) e del rapporto sulla specifica materia del Segretario generale (doc. E/CN.4/1993/20). La Commissione incarica il Segretario

generale di predisporre una lista di esperti di medicina legale che possano essere utilizzati da governi o istituzioni internazionali come consulenti per fare luce su casi di sparizioni forzate, esecuzioni sommarie, pratica della tortura, ecc. Tali esperti potranno essere consultati anche dai relatori speciali incaricati dalla Commissione di indagare su fatti simili.

Ris. 1993/36: *Detenzioni arbitrarie.*

La risoluzione esprime il compiacimento della Commissione nei confronti dell'attività del gruppo di lavoro che si occupa del problema, il quale ha instaurato un proficuo dialogo con molti governi e, grazie alle proprie segnalazioni, è riuscito ad ottenere la liberazione di numerose persone arbitrariamente detenute. La Commissione si dimostra preoccupata soprattutto per l'aumento dei casi di incarcerazione o arresto arbitrario a seguito dell'esercizio del diritto alla libertà di opinione ed espressione.

Ris. 1993/39: *Detenzione di funzionari delle Nazioni Unite e di Istituzioni specializzate dell'Onu.*

Gli accresciuti impegni sul campo dell'Onu comportano il rischio per molti funzionari dell'Organizzazione o di istituzioni operanti nell'ambito del sistema dell'Onu, di venire illegalmente privati della libertà o addirittura uccisi. Un rapporto aggiornato del Segretario generale è stato esaminato (E/CN.4/1993/22), che si aggiunge a quello che un relatore speciale della Sottocommissione aveva predisposto.

Ris. 1993/41: *Diritti umani nella amministrazione della giustizia.*

La Commissione sottolinea la necessità di applicare integralmente le norme internazionali che impongono giustizia e equità nell'andamento delle procedure giudiziarie ed evidenzia l'importante ruolo di controllo che possono svolgere in questo campo le organizzazioni nongovernative, compresi gli ordini degli avvocati e le associazioni dei magistrati; invita la Sottocommissione e la Commissione dell'Ecosoc per la prevenzione del crimine e la giustizia penale a cooperare più strettamente, soprattutto per quanto riguarda la applicazione effettiva delle regole e norme di procedura penale.

Ris. 1993/42: *Diritti umani e stati di eccezione.*

La Commissione chiede all'Ecosoc di prorogare l'incarico affidato a Leandro Despouy di aggiornare la lista dei paesi che comunicano di derogare alle norme internazionali sui diritti umani in considerazione della particolare situazione interna. Chiede inoltre che la questione sia espressamente inserita nell'ordine del giorno della Conferenza mondiale sui diritti umani di Vienna.

Ris. 1993/43: *Impunità degli autori di violazioni dei diritti umani.*

La Commissione appoggia l'iniziativa della Sottocommissione di incaricare di uno studio approfondito in materia i due esperti El Adji Guissé e Louis Joinet (un primo documento di lavoro è già stato presentato alla Sottocommissione: doc. E/CN.4/Sub.2/1992/18).

Ris. 1993/44: *Indipendenza e imparzialità di giudici e giurati e indipendenza degli avvocati.*

La Commissione sostiene la scelta della Sottocommissione di incaricare Louis Joinet di redigere un rapporto sul rafforzamento dell'indipendenza del potere giudiziario e la protezione degli avvocati nell'esercizio della loro professione.

## Tortura

Ris. 1993/40: *Tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.*

La risoluzione approva e ripropone molte delle raccomandazioni avanzate dal relatore speciale della Commissione, Peter Kooijmans, nel suo rapporto (doc. E/CN.4/1993/26), in particolare laddove viene caldeggiata la proposta di istituire un sistema di visite periodiche negli istituti di pena o altri luoghi di reclusione dei vari stati. Viene sottolineata la opportunità di proibire o comunque limitare la custodia di detenuti in luoghi segreti, dove spesso viene praticata la tortura al riparo da qualunque possibilità di controllo. Viene inoltre condannata la pratica di interrogare i prigionieri bendati o di procedere ad interrogatori non registrati; un'autorità indipendente dovrebbe essere istituita a livello nazionale per indagare sui casi in cui sono denunciate torture da parte dei tutori dell'ordine.

Ris. 1993/38: *Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.*

La risoluzione fa il punto sui nuovi contributi destinati dagli stati a tale fondo, che finanzia numerosi centri per il recupero di persone che sono state vittime di tortura e lancia un nuovo appello perché nuovi e regolari fonti di finanziamento siano messe a disposizione dai governi.

Ris. 1993/37: *Stato della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.*

La Commissione prende atto favorevolmente delle modifiche introdotte nella Convenzione in seguito alla riunione della Conferenza degli stati parti del 9 settembre 1992 e ratificate dalla Assemblea generale con ris. 47/111. Tali modifiche abrogano il paragrafo 7 dell'art. 17 e il paragrafo 5 dell'art. 18 e stabiliscono, al paragrafo 4 dell'art. 18, che le spese per le riunioni del Comitato contro la tortura non spettano più agli stati parti (come prevedevano le norme abrogate) ma all'Onu. Viene inoltre apprezzata l'approva-

zione da parte del Comitato del documento contenente le nuove direttive per la presentazione dei rapporti periodici da parte degli stati (doc. CAT/C/4/Rev/2).

Ris. 1993/34: *Progetto di Protocollo facoltativo aggiunto alla Convenzione contro la tortura.*

Il progetto, di cui, su iniziativa del Costa Rica, si discute ormai da diversi anni in seno alla Commissione, è stato affidato ad un apposito gruppo di lavoro che ha elaborato l'articolato presentato originariamente dallo stato centro-americano. Ratificando tale Protocollo, lo stato si dichiarerebbe disposto ad accogliere sul proprio territorio la visita di un sotto-comitato contro la tortura con il compito di ispezionare tutti i luoghi in cui delle persone siano private della libertà da parte di una pubblica autorità (prigioni, ospedali, ospedali psichiatrici, ecc.).

## Sparizioni

Ris. 1993/35: *Sparizioni forzate o involontarie.*

La Commissione ha istituito dal 1981 un gruppo di lavoro sulla questione delle sparizioni forzate o involontarie: il suo ultimo rapporto (doc. E/CN.4/1993/25 e Add. 1) ha fatto da base per questa Risoluzione, che invita gli stati a collaborare con il gruppo di lavoro e quest'ultimo ad approfondire particolarmente due temi: la questione dell'impunità degli autori di atti di sparizione e la situazione dei figli delle persone sparite.

## Sviluppo delle strutture dell'Onu per i diritti umani

Ris. 1993/46: *Integrazione dei diritti delle donne nei meccanismi dell'Onu che si occupano di diritti umani.*

La Commissione dei diritti dell'uomo afferma la necessità di stringere rapporti più efficaci con la Commissione sulla condizione della donna, che nella sua prossima sessione sarà chiamata ad esaminare il progetto di dichiarazione contro la violenza sulle donne. La risoluzione invita tutti i relatori ed esperti della Commissione e della Sotto commissione che si occupano di diritti umani di tenere conto del dato di genere nell'elaborare i loro rapporti, nonché gli stessi governi, chiamati a dare nei loro rapporti periodici informazioni che valorizzino le differenze di genere.

Ris. 1993/47: *Diritti umani e procedure tematiche.*

Questo modo di esercitare il controllo sull'attuazione dei diritti umani ha avuto in questi ultimi anni molto successo: i relatori speciali della Commissione e della Sotto Commissione hanno raccolto moltissime informazioni su violazioni e hanno potuto chiarire numerosi concetti riguardanti i diritti umani. Con questa risoluzione la Commissione invita gli stati a collaborare strettamente con i relatori speciali, inviando loro le informazioni richieste e consentendo le visite sul campo di tali relatori.

Ris. 1993/59: *Rafforzamento dell'azione condotta dalle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani attraverso la promozione della cooperazione internazionale e importanza dei criteri di non-selettività, imparzialità e obiettività.*

La risoluzione insiste sulla necessità per gli stati di cooperare più strettamente per la garanzia dei diritti umani, sulla base del riconoscimento del principio di autodeterminazione dei popoli e dell'egualianza degli stati. Da questo punto di vista si impone l'obbligo di imparzialità da parte di chi, soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite, analizza e denuncia i casi di violazione dei diritti umani.

Ris. 1993/94: *Documentazione e nomine.*

Tutti i relatori speciali ed esperti della Commissione sono invitati a conformarsi, nel redigere i loro rapporti, a determinati standard di lunghezza e di apparato di documentazione; viene inoltre loro richiesto di far pervenire i testi in tempo utile affinché se ne predisponga la traduzione in tutte le lingue ufficiali dell'Onu almeno sei settimane prima delle riunioni della Commissione. Viene ribadita per quest'ultima la necessità di tenere conto del principio geografico nel procedere alla nomina di relatori ed esperti.

Ris. 1993/49: *Sviluppo delle attività di informazione in materia di diritti umani, inclusa la campagna mondiale di informazione sui diritti umani.*

La risoluzione, tra l'altro, "prega pressantemente tutti gli stati membri delle Nazioni Unite di inserire nei loro programmi di insegnamento, a livello primario, secondario e superiore, elementi idonei a favorire una comprensione approfondita sulla materia dei diritti umani e, ricordando che il Centro per i diritti umani ha pubblicato un manuale educativo sull'argomento, incoraggia quest'ultimo a produrre ulteriore materiale pedagogico".

Ris. 1993/51: *Sistemi regionali di promozione e protezione dei diritti umani*; Ris. 1993/57: *Sistemi regionali per la promozione e protezione dei diritti umani nella regione Asia e Pacifico.*

La presenza, a livello regionale, di trattati o organismi internazionali sui diritti umani è vista con grande favore dalla Commissione delle Nazioni Unite, soprattutto per la loro funzione in campo formati-

vo e di supporto tecnico per gli stati della regione interessati a sviluppare le loro istituzioni per i diritti umani. Nell'area asiatica e del Pacifico è in corso un importante processo di cooperazione internazionale sui diritti umani che si è concretizzata nell'attuazione di workshops internazionali su varie questioni, in collaborazione con il Centro per i diritti umani delle Nazioni Unite.

Ris. 1993/52: *Rafforzamento del Centro per i diritti umani.*

Viene richiesto al Segretario generale dell'Onu un più forte impegno per sostenere finanziariamente le attività del Centro per i diritti umani di Ginevra.

Ris. 1993/58: *Buon funzionamento dei diversi organi di supervisione, di inchiesta e di controllo sulla attuazione assunte dagli stati in materia di diritti umani e delle norme internazionali in vigore in questo settore.*

Per rafforzare e razionalizzare il sistema delle Nazioni Unite di controllo sull'attuazione dei diritti umani, viene chiesto al Segretario generale di predisporre un rapporto che faccia il punto sui vari meccanismi esistenti.

Ris. 1993/16: *Buon funzionamento degli organi creati in applicazione delle Nazioni Unite in materia di diritti umani.*

La risoluzione si compiace per l'approvazione da parte della Assemblea generale della risoluzione 47/111, che prevede l'attribuzione al bilancio delle Nazioni Unite delle spese per le riunioni del Comitato contro la tortura e del Comitato contro la discriminazione razziale: questo fatto consentirà a tali organismi maggiore certezza di poter svolgere regolarmente le loro sessioni.

Ris. 1993/96: *Procedura da seguire per l'organizzazione delle sessioni straordinarie della Commissione dei diritti dell'uomo.*

La Commissione sottopone all'Ecosoc un progetto di procedura da seguire per la convocazione di sessioni straordinarie. Queste regole prevedono che ogni stato membro dell'Onu può chiedere al Segretario generale di convocare la Commissione, presentando una domanda apposita al Sotto-segretario generale per i diritti umani. Se la maggioranza degli stati membri della Commissione comunica entro quattro giorni dalla comunicazione il proprio assenso, la sessione straordinaria è convocata tra il quarto e il sesto giorno lavorativo successivo. La durata della sessione straordinaria non può superare di massima i tre giorni. Una decisione sulla creazione di un meccanismo di intervento d'urgenza viene invece rinviata alla prossima sessione (dec. 1993/115).

Ris. 1993/64: *Cooperazione con i rappresentanti di organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.*

La Commissione in particolare chiede ai governi di evitare qualunque atto di intimidazione o rappresaglia contro tutti coloro che collaborano (anche come testimoni o informatori) con gli organi delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani, coloro che ricorrono ai procedimenti di denuncia dei propri governi davanti a corti o altri organismi internazionali di controllo o contro i parenti di tali individui.

### Istituzioni nazionali per i diritti umani

Ris. 1993/55: *Istituzioni nazionali per i diritti umani.*

La Commissione si dichiara soddisfatta per la scelta fatta dall'Onu di consentire la partecipazione alla conferenza mondiale sui diritti umani, in qualità di osservatori, ai rappresentanti delle istituzioni nazionali per i diritti umani. Tra i compiti di cui queste ultime si devono occupare, viene sottolineato nella risoluzione quello di diffondere la documentazione relativa ai diritti umani e svolgere attività di informazione su questa materia sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Viene inoltre riaffermata la priorità che deve essere data dall'Onu alle richieste di assistenza che riguardino l'istituzione nei vari paesi di organismi specificamente destinati alla promozione e protezione dei diritti umani.

### Rapporti con la Sottocommissione

Ris. 1993/28: *Lavori della Sottocommissione contro le forme di discriminazione e per la tutela delle minoranze.*

La Commissione sottolinea in particolare l'importanza che gli stati indichino come candidati alla nomina a membri della Sottocommissione esperti indipendenti dai governi, in grado di comportarsi effettivamente come tali nell'adempimento dei loro doveri, e di astenersi da qualsiasi condizionamento nei loro confronti.

Ris. 1993/27: *Rapporto del Gruppo di lavoro sulle forme contemporanee di schiavitù della Sottocommissione contro le forme di discriminazione e per la tutela delle minoranze; Ris. 1993/26: Fondo di contributi volontari delle Nazioni Unite per la lotta contro le forme contemporanee di schiavitù.*

La Commissione si dichiara molto preoccupata per il diffondersi di forme di schiavitù (dal lavoro minorile allo sfruttamento della prostituzione); chiede al Centro per i diritti umani di affidare ad un suo

funzionario un compito di coordinamento che consenta di dare maggiore continuità alle attività del gruppo di lavoro, a cui tutti gli stati sono invitati a inviare dei rappresentanti. Per quanto riguarda il Fondo, istituito dall'Assemblea dell'Onu nel 1991, la Commissione chiede che ulteriori sforzi siano fatti per farne conoscere l'esistenza e la funzione umanitaria.

Ris. 1993/31: *Rapporto del gruppo di lavoro sulle popolazioni autoctone della Sottocommissione contro le forme di discriminazione e per la tutela delle minoranze*; Ris. 1993/30: *Anno internazionale delle popolazioni autoctone*.

La Commissione appoggia la richiesta del Gruppo di lavoro sulle popolazioni autoctone della Sottocommissione di potersi riunire prima della sessione della Sottocommissione stessa in modo da terminare l'esame del progetto di dichiarazione sui diritti dei popoli autoctoni. Il rapporto con il testo di tale progetto di dichiarazione dovrà diventare una pubblicazione delle Nazioni Unite ed avere la massima diffusione, anche nell'ambito delle attività del 1993 Anno Internazionale delle popolazioni autoctone.

Ris. 1993/29: *Diritti umani e invalidità psico-fisica*.

La Commissione invita gli stati a celebrare il 3 dicembre la Giornata internazionale del portatore di handicap e si congratula per la prima riunione, tenutasi a Parigi il 19 gennaio 1993, di un gruppo di lavoro interministeriale internazionale per la promozione dei diritti dei disabili, in cui tra l'altro è stata decisa l'attivazione di un meccanismo internazionale di cooperazione per la definizione di uno statuto del disabile.

### Servizi consultivi

Ris. 1993/85: *Assistenza alla Georgia nel campo dei diritti umani*; Ris. 1993/86: *Assistenza alla Somalia nel campo dei diritti umani*; Ris. 1993/88: *Assistenza al Guatemala nel campo dei diritti umani*.

In questi paesi sono in atto o stanno per partire progetti di assistenza tecnica del Centro per i diritti umani dell'Onu per aiutare i governi locali a realizzare le istituzioni statali necessarie per rendere effettivi i diritti umani. Mentre per il Guatemala il programma di cooperazione è in corso da diversi anni, per la Somalia è stato esaminato il primo rapporto dell'esperto indipendente nominato dalla Commissione e per la Georgia non si è ancora dato corso alla richiesta di collaborazione proveniente dal governo.

Ris. 1993/87: *Servizi consultivi e fondo di contributi volontari per la cooperazione tecnica nel campo dei diritti umani*.

Il servizio di assistenza tecnica in materia di diritti umani (consulenza giuridico-legislativa, borse di studio, organizzazione di stages e corsi di formazione per i funzionari statali, ecc.) predisposto dalle Nazioni Unite sta assumendo in questi anni un'importanza sempre maggiore e molti stati di recente formazione o recentemente affacciatisi alla democrazia chiedono alle Nazioni Unite un supporto tecnico ad hoc per poter meglio adempiere agli obblighi che sono loro imposti dalle convenzioni internazionali sui diritti umani di cui sono parti. Tali servizi sono in parte a carico del bilancio ordinario dell'Onu, in parte a carico di un apposito fondo volontario alimentato dagli stati. La risoluzione dà indicazioni relativamente ad ambedue questi meccanismi di cooperazione e chiede inoltre che venga approfondita la cooperazione a livello di sistema dell'Onu, favorendo lo scambio tra gli organismi Onu che si occupano di cooperazione allo sviluppo (il Programma delle N.U. per lo sviluppo, ad es.) e queste altre strutture che si occupano essenzialmente di diritti umani.

### Diritti dell'infanzia

Ris. 1993/78: *Applicazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia*.

La Commissione sottolinea come la mole di lavoro che il Comitato dei diritti dell'infanzia, creato dalla Convenzione e giunto alla sua terza sessione, si presenti già da ora estremamente pesante e invita quindi il Segretario generale a fornire ad esso tutta l'assistenza necessaria per poter adempiere il proprio compito. Per quanto riguarda le ratifiche, molto numerose, degli stati, la Commissione lamenta la presenza di numerose riserve, su cui il Comitato stesso ha iniziato ad indagare per verificare se siano compatibili con i principi fondamentali del trattato.

Ris. 1993/79: *Programma d'azione per l'eliminazione dello sfruttamento della manodopera minorile*.

La risoluzione contiene in allegato il testo del programma d'azione. Quest'ultimo è articolato nei seguenti punti: Considerazioni generali; Informazione; Educazione e formazione professionale; Azione sociale; Aiuto e sviluppo; Norme in materia di lavoro e loro applicazione; Doveri degli stati; Ruolo degli organi dell'Onu e delle Istituzioni specializzate; Cooperazione a livello locale, nazionale e internazionale.

Ris. 1993/80: *Applicazione delle norme internazionali sui diritti umani nel caso di giovani detenuti*.

La Commissione, esaminato il rapporto del relatore speciale della Sottocommissione Mary Conception Bautista (doc. E/CN.4/Sub.2/1992/20), si congratula con il Segretario generale per la convocazio-



ne di una prima riunione di esperti sull'applicazione delle norme internazionali sui diritti umani dei giovani detenuti, posta sotto gli auspici del Centro per i diritti umani, dell'Unicef e del Servizio per la prevenzione del crimine e la giustizia penale del Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari dell'Onu.

Ris. 1993/81: *Destino tragico dei bambini di strada.*

La Commissione, rievata la tragica portata del fenomeno dei bambini di strada, osserva che l'attuazione stretta delle norme della Convenzione sui diritti dell'infanzia può costituire un contributo importante al superamento di questo problema e invita il Comitato sui diritti dell'infanzia a fare una osservazione generale su questo tema.

Ris. 1993/82: *Relatore speciale sulla questione della vendita di minori, della prostituzione minorile e della pornografia implicante minori.*

La risoluzione fa sue le conclusioni e raccomandazioni formulate dal relatore speciale su questo tema, Vitit Montarbhorn, nel suo rapporto (E/CN.4/1993/67 e Add.1), in particolare chiedendo che tutti gli stati istituiscano un centro nazionale specificamente incaricato di compiere un monitoraggio sui fenomeni di sfruttamento dell'infanzia e che venga ovunque portato a 18 anni l'età minima per far parte dell'esercito.

Ris. 1993/83: *Conseguenze dei conflitti armati sulla vita dei minori.*

In particolare, si richiamano gli stati al rispetto della convenzione del 1980 che vieta l'uso di armi convenzionali idonee a produrre effetti traumatici eccessivi o che colpiscono indiscriminatamente, soprattutto in riferimento al protocollo II, che proibisce o limita l'uso delle mine.

## Educazione e diritti umani

Ris. 1993/56: *Educazione e diritti umani.*

È la prima volta che la Commissione consacra una specifica risoluzione a questo tema. La Commissione chiede agli stati che "la conoscenza dei diritti umani, tanto nella dimensione teorica quanto nel campo dell'applicazione pratica, costituisca un obiettivo prioritario delle loro politiche educative; raccomanda che, al momento dell'attuazione di tali politiche, si tenga particolare conto del carattere multietnico delle varie società e del rispetto per l'identità e i bisogni di gruppi come i minori, le donne, gli autoctoni, le minoranze razziali, gli handicappati, ecc. (...) raccomanda all'Assemblea generale di assumere le decisioni necessarie per la proclamazione di un decennio dell'insegnamento dei diritti umani, alla luce delle raccomandazioni della Conferenza sull'educazione per i diritti umani e la democrazia, organizzato a Montreal (8 - 11 marzo 1993) dall'Unesco".

## Comunicazioni di Organizzazioni nongovernative

53 comunicazioni scritte sono state sottoposte alla Commissione da numerose organizzazioni nongovernative, le quali hanno anche preso parte con propri rappresentanti dotati di diritto di parola alle riunioni della Commissione stessa. Presentiamo qui di seguito alcune delle comunicazioni più interessanti.

E/CN.4/1993/NGO/6: comunicazione di Amnesty International (categoria II) sulla situazione dei diritti umani in Iran. La comunicazione denuncia l'esecuzione in Iran, nel corso del 1992, di almeno 140 pene capitali che hanno avuto per vittime avversari politici: attivisti politici di opposizione, autonomisti (kurdi o di altra nazionalità), esponenti di minoranze religiose, ecc., oltre ad altre 120 persone accusate di reati comuni (soprattutto traffico di droga). La comunicazione denuncia inoltre la regola di svolgere a porte chiuse e senza garanzia per la difesa i processi per reati politici, il ricorso a pene che costituiscono forme di tortura o trattamenti crudeli, inumani o degradanti proibiti dalla Convenzione internazionale del 1987 (fustigazioni, taglio di arti, ecc.) e della pratica delle esecuzioni sommarie attuate, in taluni casi, anche fuori del territorio nazionale ai danni di oppositori politici. Amnesty International chiede che la Commissione continui a sorvegliare l'azione in materia di diritti umani della Repubblica islamica di Iran, anche in considerazione del suo costante rifiuto di attenersi alle raccomandazioni formulate dalla stessa Commissione, oltre che ai doveri fissati dalle convenzioni internazionali sui diritti umani.

E/CN.4/1993/NGO/9: comunicazione della Federazione internazionale dei diritti dell'uomo (categoria II) sui prigionieri di coscienza e la detenzione arbitraria in Siria. La comunicazione osserva che da trent'anni (dall'8 marzo 1962) vige in Siria lo stato di emergenza, che comporta deroghe all'applicazione di determinati diritti umani fissati dalle convenzioni internazionali: in tale situazione la carcerazione

per motivi di coscienza continua ad essere una pratica diffusa. Vengono quindi sottoposte alla Commissione tre liste di prigionieri attualmente detenuti in Siria: la prima raccoglie 10 esponenti della Comitato di difesa delle libertà democratiche e dei diritti umani in Siria; la seconda i nomi di 18 persone detenute senza che siano rispettate le regole minime di trattamento dei prigionieri e le cui condizioni di salute fisica e mentale sono oggi estremamente preoccupanti; la terza lista infine contiene 17 nomi di persone in prigione da almeno 21 anni che non hanno ancora avuto un processo o che, condannate per reati di opinione, si trovano tutt'ora in carcere pur avendo già scontato l'intera pena entro il 1985.

E/CN.4/1993/NGO/10: comunicazione della Commissione Andina dei Giuristi (categoria II) su "Forze di difesa civili e profughi all'interno del proprio paese nella regione Andina". Per quanto riguarda il primo punto, la comunicazione denuncia la pratica dell'esercito peruviano di costituire, speso con la forza, gruppi armati di vigilantes formati dagli abitanti dei territori in cui opera Sendero Luminoso, per coadiuvare le forze armate nella lotta contro tale movimento armato. Questi gruppi di autodifesa si sono tuttavia resi responsabili di numerosi eccidi e sparizioni forzate e costituiscono inoltre un modo per coprire i traffici illegali e le violenze che gli stessi membri dell'esercito ufficiale commettono. Legato a questo fenomeno è anche quello della fuga di migliaia di famiglie dai territori in preda ai conflitti verso le città: 30 mila famiglie si sono spostate dalle regioni montuose verso le principali città della Colombia e oltre 60 mila verso la costa del Perù, ammassandosi in particolare nella capitale Lima. La comunicazione segnala questo fatto ai vari relatori speciali della Commissione, nonché al gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate.

E/CN.4/1993/NGO/14: comunicazione del Lawyers Committee for Human Rights (categoria II) sulla situazione dei diritti umani in Guatemala. L'organizzazione invita la Commissione a riconoscere che le misure adottate finora sono del tutto insufficienti per risolvere il fondamentale problema dell'impunità nel paese centroamericano e del clima di paura e instabilità che essa crea nel popolo guatemalteco. Essa domanda dunque che la Commissione, oltre a condannare le violenze commesse dall'esercito soprattutto contro gli attivisti delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani, nomini un relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Guatemala e che il problema di tale paese venga quindi affrontato al punto XII dell'ordine del giorno della Commissione (quello dedicato appunto alle violazioni dei diritti umani nel mondo), e non al punto XXI (servizi consultivi), per sottolineare la gravità della situazione che si è ricreata. (La richiesta non è stata recepita dalla Commissione). La comunicazione espone quindi alcuni casi di omicidi impuniti di cui si sono rese colpevoli le forze militari. Su questo stesso tema si veda anche il doc. E/CN.4/1993/NGO/31: comunicazione di Human Rights Advocates (categoria II).

E/CN.4/1993/NGO/16: comunicazione scritta della Federazione internazionale dei diritti dell'uomo sulla situazione dei diritti umani a Timor Est. Viene chiesta la nomina di un relatore speciale della Commissione per indagare sulle violazioni dei diritti umani a Timor Est, anche in considerazione dell'indempienza da parte del governo indonesiano degli impegni assunti davanti alla Commissione stessa e in particolare del suo rifiuto di ammettere l'accesso al paese di rappresentanti delle organizzazioni nongovernative. Come si è visto sopra (ris. 1993/97), la richiesta è stata recepita solo in parte.

E/CN.4/1993/NGO/17: comunicazione scritta della Federazione internazionale dei diritti dell'uomo su "Violazioni dei diritti umani e recrudescenza dell'attività dei gruppi paramilitari nel 1992: l'esempio della Colombia". Il fenomeno dei gruppi armati paramilitari in Colombia è particolarmente preoccupante anche perché esso è stato in buona parte legalizzato in funzione anti-narcos. Il problema si collega anche a quello dell'impunità di cui generalmente godono gli autori di gravi crimini.

E/CN.4/1993/NGO/23: comunicazione della Federazione internazionale dell'azione dei cristiani per l'abolizione della tortura (categoria Lista). La comunicazione denuncia la situazione della tortura in cinque paesi: Haiti, Siria, Turchia, Togo e Perù; per quest'ultimo paese viene sollecitata la nomina da parte della Commissione di un relatore speciale (richiesta non recepita).

E/CN.4/1993/NGO/29: comunicazione del Consiglio internazionale delle agenzie di cooperazione umanitaria (categoria I) sulla situazione dei diritti umani in ex Jugoslavia. La comunicazione denuncia le gravissime difficoltà che incontrano le organizzazioni umanitarie nello svolgere la loro missione in ex Jugoslavia, essendo ogni loro attività strettamente condizionata dalla presenza o meno di una scorta di caschi blu dell'Onu.

E/CN.4/1993/NGO/37: comunicazione di Pax Christi International (categoria II) sulla situazione della chiesa rumena unita (chiesa greco-cattolica di Romania). La comunicazione denuncia le discrimi-

nazioni di cui la chiesa greco-cattolica rumena (a cui aderiscono circa due milioni di rumeni) è vittima, in gran parte a causa del fondamentalismo della chiesa ortodossa che si oppone all'attuazione delle norme che, dopo la rivoluzione del 1989, riconoscono i diritti dei fedeli greco-cattolici.

E/CN.4/1993/NGO/42: comunicazione scritta dell'Organizzazione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (categoria II) sulla situazione dei diritti umani in ex Jugoslavia. Si esprime l'opinione che l'embargo militare decretato dall'Onu contro la Bosnia violi il diritto di autodifesa sancito dall'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. Viene fortemente denunciata la politica di pulizia etnica condotta dai serbi contro la popolazione musulmana.

E/CN.4/1993/NGO/50: comunicazione scritta dell'Associazione internazionale per lo sviluppo dell'educazione (categoria Lista) sul ruolo del diritto umanitario. L'Associazione propone alla Commissione di dare maggior risalto al diritto umanitario nei lavori dei relatori speciali, in quanto non è possibile prescindere da tali norme quando si esamina la situazione di paesi che sono chiaramente in situazione di guerra (Afghanistan, Sri Lanka, ecc.). Un relatore speciale dovrebbe essere nominato per avvertire preventivamente la Commissione delle situazioni che possono degenerare in guerra (internazionale o civile) e, nel caso di guerra in atto, proporre forme di mediazione e denunciare le violazioni del diritto umanitario. ■

